

9) 476/11



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI CAMMINI

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

SANZIONI
AMM. VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO ODDO - Presidente - R.G.N. 29343/2005
- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Consigliere - Cron. 9076
- Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere - Rep.
- Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere - Ud. 09/03/2011
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29343-2005 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato
MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e difeso dagli
avvocati PODAVITTE ANTONELLA, GRITTI LUIGI;

- **ricorrente** -

contro

REG LOMBARDIA DIREZIONE GEN AGRICOLTURA ORGANISMO
PAGATORE REG, elettivamente domiciliatao in ROMA,
LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato
TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MORETTI MARIA EMILIA,

2011
736

Stamp 1: 0 1 09 352222 295 7
Stamp 2: 0 1 09 352222 294 6

VIVONE PIO DARIO, GALLONETO SABRINA;
†

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 922/2005 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 29/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato Manca Bitti Daniele con delega depositata in udienza dell'Avv. Luigi Gritti difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avv. Costantini Alberto con delega depositata in udienza dell'Avv. Federico Tedeschini difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, l'accoglimento del quarto e del quinto motivo del ricorso, l'assorbimento del ^{terzo} ~~sesto~~ motivo del ricorso.

Scienze

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) [redacted], all'epoca presidente della [redacted]
[redacted] s.r.l., proponeva opposizione avverso
il provvedimento n. 26359 del 26-10-2000, col quale la Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva ingiunto il
pagamento della sanzione amministrativa di lire 15.000,00 per la
violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire
forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano
effettuato consegne in eccesso rispetto alle quote loro assegnate,
così come previsto dall'art. 5 commi 3 e 4 l. 468\1992, nonché
dall'art. 1 del D.M. 25-10-1995.

La Regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del
ricorso.

2) Con sentenza depositata il 29-7-2005 il Tribunale di
Brescia rigettava l'opposizione, dichiarando interamente
compensate tra le parti le spese di giudizio.

Il giudice di merito disattendeva preliminarmente l'eccezione
di carenza di legittimazione passiva di [redacted],
osservando che dall'epigrafe dell'ingiunzione si evinceva
chiaramente che il medesimo era destinatario di tale provvedimento
nella qualità di legale rappresentante della cooperativa [redacted] il tutto
nel rispetto del principio affermato dalla giurisprudenza, secondo
cui, in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità

dell'illecito, quale autore materiale della violazione, grava sul legale rappresentante della persona giuridica e non sull'ente rappresentato, soggetto da ritenersi soltanto solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate.

Il Tribunale riteneva altresì infondata l'eccezione mossa in ordine all'avvenuta notifica dell'ordinanza impugnata al solo e non anche alla società, evidenziando, comunque, che la proposizione di tempestiva opposizione da parte della persona giuridica destinataria dell'ingiunzione assumeva rilievo sanante e assorbente.

Il giudice territoriale riteneva prive di fondamento anche le censure inerenti alla mancata corrispondenza tra la violazione di legge sanzionata e le violazioni contestate, dando atto che dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione regionale si evinceva che la mancata prestazione, da parte dei produttori conferenti la ditta di forme di garanzia alternative alla trattenuta, era stata adeguatamente contestata all'esito dell'audizione ex art. 18 l. 689\1981.

Nel merito, infine, il Tribunale riteneva infondato, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1236 del 30-1-2002, l'assunto dell'opponente, secondo cui l'effettuazione delle trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte

eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore avrebbe carattere meramente facoltativo e non obbligatorio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre [redacted],
già presidente e legale rappresentante della [redacted]. [redacted]
[redacted] s.r.l., sulla base di cinque motivi.

La Regione Lombardia resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Regione Lombardia.

La resistente sostiene che il [redacted] non era legittimato a proporre in proprio il ricorso, non essendo stato parte nel giudizio di opposizione. Evidenza, infatti, che tale giudizio è stato promosso da altro soggetto, la Cooperativa [redacted], in persona del suo legale rappresentante (all'epoca il [redacted]); e che di ciò è dato atto nella sentenza impugnata, che in epigrafe identifica quale parte opponente unicamente tale persona giuridica.

L'eccezione è infondata.

E' pacifico, in giurisprudenza, che, la legittimazione alle impugnazioni diverse dell'opposizione di terzo, e, in particolare, al ricorso per cassazione, spetta in via esclusiva a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte, alla stregua delle risultanze della decisione impugnata, nel giudizio di merito, e, pertanto deve essere negata in

l. v.

favore di altri soggetti, con la conseguenziale inammissibilità dell'impugnazione da essi proposta (Cass. 21-2-2006 n. 3688, Cass. 1-7-1998 n. 6416, Cass. S. U. 18-11-1994 n. 9753; Cass. 19-2-1990 n. 115).

Nel caso di specie, è vero che nell'epigrafe della sentenza impugnata viene indicata quale parte opponente esclusivamente la società in persona del legale rappresentante

Dalla motivazione della stessa sentenza, tuttavia, si evince che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa sia nei confronti della che nei confronti del in proprio, e che l'opposizione è stata proposta da quest'ultimo sia in proprio che quale legale rappresentante della società. Il Tribunale, infatti, ha da un lato disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione del dando atto che quest'ultimo risultava destinatario del provvedimento sanzionatorio nella veste di legale rappresentante della e, quindi, di autore materiale dell'illecito e responsabile dell'obbligazione, e dall'altro ha rilevato che l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione alla persona giuridica, obbligata in solido, doveva considerarsi sanata dalla proposizione di tempestiva opposizione da parte della stessa.

Orbene, è evidente che con tali statuizioni il giudice di merito ha sostanzialmente riconosciuto la qualità di parti oppponenti sia alla che al in proprio. Quest'ultimo, pertanto, avendo preso parte al giudizio di merito conclusosi con la sentenza

impugnata, è legittimato a ricorrere per cassazione avverso tale decisione.

2) Col primo motivo il [], denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 6 e 7 della legge n. 689\1081, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del []. Sostiene che la responsabilità dell'illecito amministrativo non può gravare sul legale rappresentante della società allorché quest'ultimo, come nel caso di specie, non abbia posto materialmente in essere l'illecito.

Col secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 14, 18, 22 e 23 della legge n. 689\1981, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza di merito nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità del provvedimento sanzionatorio, notificato solo nei suoi confronti e non della persona giuridica da lui rappresentata. Deduce che la motivazione resa dal Tribunale non è corretta, sia perché l'opposizione è stata proposta solo dal [] come persona fisica (che all'epoca dei fatti rivestiva la qualifica di presidente della società [], unico soggetto al quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione, sia perché tale provvedimento non è stato notificato a nessuno dei soggetti che avrebbero dovuto esserne destinatari, vale

a dire il responsabile dell'illecito e la coobbligata []. Assume che nella specie non si verte in un'ipotesi di nullità, ma di inesistenza della notifica, e che la mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione ad uno dei destinatari invalida tale provvedimento.

Col terzo motivo il [] deducendo la violazione degli artt. 13, 14 e 18 della legge n. 689\1981, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, impugna la sentenza nella parte in cui ha disatteso la censura attinente alla mancata corrispondenza tra le violazioni di legge sanzionate e le violazioni contestate. Fa presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Regione Lombardia non ha mai contestato né al [] né alla società [] la mancata adozione di forme di garanzia alternative alla trattenuta.

Col quarto motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 2 n. 2 del regolamento C.E. n. 3950\1992 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto sussistere, a carico degli acquirenti, l'obbligo di effettuare le trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate a ciascun produttore. Sostiene che, al contrario, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Comunitaria Europea con sentenza del 29-4-2009, la trattenuta costituisce una mera facoltà riconosciuta all'acquirente e che, pertanto, la Cooperativa [] non aveva alcun

Esclusione

obbligo di effettuare la trattenuta relativa alle eccedenze relative all'annata 1998-1999.

Col quinto motivo il , lamentando violazione di legge e vizi di motivazione, assume che, non sussistendo obbligo di trattenuta, non può ritenersi obbligatorio nemmeno il ricorso a meccanismi alternativi alla trattenuta dei prelievi. Fa presente, in ogni caso, che nella specie la aveva ottenuto sufficienti garanzie dai suoi conferenti.

3) Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato in primo luogo il quarto motivo di ricorso.

Con sentenza del 12-12-2006 n. 26434 le Sezioni Unite di questa Corte, mutando un precedente e contrario orientamento giurisprudenziale, hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29-4-1999, che l'art. 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, gli artt. 5 e 11 della legge 26-11-1992, n. 468, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma

comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati.

In applicazione di tale principio, pienamente condivisibile, deve ritenersi la fondatezza del motivo in esame, col quale si deduce la natura meramente facoltativa e non obbligatoria della trattenuta del prelievo supplementare da parte degli acquirenti.

E' di tutta evidenza, inoltre, che, una volta esclusa l'obbligatorietà della trattenuta in questione, non può ritenersi obbligatoria nemmeno l'acquisizione di idonee forme di garanzia, prevista dalla stessa normativa nazionale in alternativa a tale trattenuta; sicchè risulta fondato anche il quinto motivo di ricorso.

Gli altri motivi di impugnazione sono assorbiti.

3) In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può decidere la causa nel merito, accogliendo l'opposizione proposta dal , in proprio, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione. *Indietro*

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza ingiunzione. Dichiara integralmente compensate le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9-3-2011

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

28 APR. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

